

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per titoli accademici e di studio;
- 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- 4 punti per curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle quattro categorie soprarichiamate è quella stabilita dall'art. 27 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del citato D.P.R., in merito alla valutabilità ed equiparazioni dei servizi ivi previsti.

La Commissione per la valutazione dei titoli si attiene ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1. i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2. le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3. in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
4. i titoli di carriera sono valutati ai sensi del D.P.R. 483 del 10.12.1997 e circolare Ministero di Sanità "Interpretazione articoli vari del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e del D.P.R. 10.12.1997, n. 484";
5. per la valutazione del corso di specializzazione si applicano il D.P.R. 483/1997 art. 27 c. 7 ed il D.Lgs. 368/1999 art. 45 tenuto conto di quanto precisato dal Ministero Lavoro e Salute prot. 0017806 del 11.03.2009 e quindi si attribuisce il seguente punteggio:
 - frequenza della specializzazione richiesta o equipollente punti $1.20 \times n.$ anni se conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/1991 oppure del D.Lgs. 368/1999;
 - frequenza di specializzazione affine: punti $0.90 \times n.$ anni
 - l'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizi devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale, art. 21 D.P.R. 483/1997

b) titoli accademici e di studio:

Nei titoli accademici e di studio rientrano i Master Universitari e i dottorati di ricerca, solo se attinenti, punti 0.500.

c) pubblicazioni:

1. la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
2. la commissione deve peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione stabilisce che vengano valutate solo le pubblicazioni inerenti la disciplina oggetto del concorso, tenendo conto della rilevanza della rivista, dell'argomento trattato e della datazione della pubblicazione, del ruolo del candidato e della numerosità dei lavori. Saranno valutate solo le pubblicazioni ritenute pertinenti.

In particolare vengono valutate:

- pubblicazioni su riviste internazionali da cui risulti il nome del candidato come primo autore: punti 1.00
- pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali da cui risulti il nome del candidato come coautore: punti 0.10
- pubblicazioni nazionali e poster: punti 0.1
- capitoli di libro: punti 1.00

d) curriculum formativo professionale:

La Commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione del curriculum formativo e professionale, sulla base di quanto indicato dall'art. 11 D.P.R. 483/97 e dall'art. 10 D.M. 30.1.82:

- attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

La Commissione non attribuisce alcun punteggio specifico per incarichi libero professionali, contratti di collaborazione, ecc. La Commissione decide di valutare il curriculum attribuendo un punteggio globale.

Non saranno valutati

- tutte le attività precedenti la specializzazione;
- tutte le attività non correttamente autocertificate nell'indicazione dei periodi, del profilo di inquadramento, dell'orario di servizio settimanale prestato;
- l'attività di medico di continuità assistenziale, medico sostituto di medici di medicina generale;
- medico frequentatore;

Eventuali ulteriori fattispecie non comprese nell'elencazione di cui sopra saranno valutate secondo un criterio di interpretazione analogica, sulla base di un generale principio di ragionevolezza e coerenza.

Al termine della predisposizione dei criteri per la valutazione dei titoli la Commissione stabilisce altresì i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove:

- logica espositiva;
- razionalità del procedimento clinico;
- rispondenza alle conoscenze attuali;
- contenuto che non sia solamente un'elaborazione tecnica ma corrisponda alla pratica clinica quotidiana;
- assenza di grossolani errori professionali.